

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2553 del 19/05/2022
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO E ANTINCENDIO IN LOCALITA' CABINA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA AL.BE.RO. S.R.L. PRATICA: PC07A0129.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2674 del 18/05/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO CHE:

- con istanza assunta al prot. n. 0257303 del 12/10/2007 la Società Agricola Al.Be.Ro. s.r.l., c.f. 01498780335, ha richiesto, ai sensi del r.r. 41/2001, l'autorizzazione alla perforazione e

contestualmente la concessione di derivazione di acque sotterranee in Comune di Vigolzone (PC), in località Cabina, ad uso zootecnico ed antincendio, mediante n. 1 pozzo da perforare su terreno di proprietà della Società richiedente, catastalmente individuato al C.T. di detto Comune al foglio 3, mappale 16, per una portata massima di esercizio pari a l/s 25 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 71.000 (cod. pratica PC07A0129);

- con note n. PG.2008.22314 del 23/01/2008, n. PG.2008.101014 del 18/04/2008 e n. PG.2008.110648 del 29/04/2008 la Società Agricola Al.Be.Ro. s.r.l. ha trasmesso integrazioni documentali specificando la richiesta di un volume pari a 25.000 mc/anno (di cui 23.000 mc per uso zootecnico e 2.000 mc per uso antincendio), considerato che il fabbisogno idrico della ditta veniva garantito anche mediante derivazione da altro pozzo non oggetto del presente atto;

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 1660 del 09/03/2009 è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 16 del r.r. 41/2001, l'autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo per l'esercizio della derivazione;

ACCERTATO CHE, con nota assunta al prot. n. PG/2009/0193293 del 02/09/2009, la richiedente ha trasmesso la relazione completa di fine lavori a firma del tecnico incaricato da cui risulta che il pozzo ha le seguenti caratteristiche:

- profondità di m 150 dal piano campagna;
- diametro della colonna in ferro di mm 323;
- tratto filtrante posto alla profondità compresa tra 120 m e 123 m e tra 135 m e 150 m dal piano di campagna;
- portata di esercizio di 25 l/s;
- equipaggiamento con n. 2 elettropompe sommerse di potenza di 30 e 20 CV;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui agli artt. 5 e seguenti, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come

uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- la derivazione, in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Repulsione" ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

ACCERTATO CHE:

- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpae - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le Linee guida LG25/DT (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le Linee guida LG26/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico);
- parte del volume di risorsa idrica richiesto in concessione da destinarsi ad uso zootecnico, pari a 23.000 mc/anno, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 800 bovini da latte;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione sono stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022;
- ha versato in data 13/05/2022, la somma pari a 276,81 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC07A0129;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Al.Be.Ro. s.r.l., c.f. 01498780335, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PC07A0129, come di seguito descritta:
 - prelievo mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 150;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Vigolzone (PC), località Cabina, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 3, mapp. 16; coordinate UTM RER X: 552747 Y: 975500;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico e antincendio;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 25 (di cui l/s 5 per l'uso zootecnico e l/s 20 per l'uso antincendio);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 25.000 mc/anno (di cui 23.000 mc per uso zootecnico e 2.000 mc per uso antincendio);
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 16/05/2022;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2022 è pari a 276,81;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 276,81 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Al.Be.Ro. s.r.l., c.f. 01498780335 (cod. pratica PC07A0129).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 150, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 323, equipaggiato con n. 2 elettropompe sommerse (una avente portata di l/s 20 e potenza di CV 30 per l'uso antincendio e una avente portata di l/s 5 e potenza di CV 20 per l'uso zootecnico), dotato di pareti filtranti alla profondità compresa tra 120 m e 123 m e tra m 135 m e 150 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Vigolzone (PC), località Cabina, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 3, mapp. 16; coordinate UTM RER X: 552747 Y: 975500.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico (per l'allevamento di 800 bovini da latte) e ad uso antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 25 (di cui l/s 5 per l'uso zootecnico e l/s 20 per l'uso antincendio) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 25.000 mc/anno (di cui 23.000 mc per uso zootecnico e 2.000 mc per uso antincendio).
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Nure - libero, Codice: 0040ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 276,81 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 276,81 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell’arco dell’anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all’Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
8. **Cessazione dell’utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l’eventuale cessazione dell’utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall’Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l’Amministrazione concedente procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando

L'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.